

## AVVISO SU OG11 DEL 29.10.2015

Si avvisa che le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30 possono essere appaltate ed eseguite da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11. Ciò ai sensi dell'art. 79, comma 16 del DPR 207/2010 che, per chiarezza e comodità di consultazione, si riporta testualmente:

"Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40%;
- categoria OS 28: 70%;
- categoria OS 30: 70%.

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10%;
- categoria OS 28: 25%;
- categoria OS 30: 25%."

Si fa presente che la qualificazione nella categoria OG 11 sarà applicata soltanto in relazione alle qualificazioni OG 11 certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 sopra riportato. La qualificazione nella categoria OG 11 non sarà invece applicata alle qualificazioni OG11 certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000.

